

Documenti

Norme e tributi

Sabato 29 Dicembre 2007



Finanziaria
2008

5

LA MANOVRA 2008 COMMA PER COMMA

- Il testo del disegno di legge finanziaria per il 2008 con la guida alla lettura di tutte le disposizioni

Il Sole **24 ORE**

www.ilsole24ore.com

Nuove regole per spese e personale della pubblica amministrazione

La guida

Commi 603-605. Riforma della giustizia militare.

Dal 1° luglio 2008 cambierà l'ordinamento giudiziario militare. Saranno soppressi i tribunali militari e le procure militari di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Il tribunale e la procura militare di Verona assumeranno la competenza territoriale relativa alle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna. Il tribunale e la procura militare di Roma assumeranno la competenza territoriale per le Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna. Il tribunale e la procura militare di Napoli assumeranno la competenza territoriale relativa alle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in 58 unità

Concludiamo la pubblicazione del testo del disegno di legge che contiene le «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2008)», approvato definitivamente dal Senato. Il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre come legge 244 del 24 dicembre 2007.

603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1° luglio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle Regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppressi le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. 1 magistrato militare fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo l'entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti rispetti-

vamente, da 5 a 4, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due ad uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

605. I procedimenti pendenti al 1° luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del Codice di procedura penale provvede la Corte militare d'appello in diversa composizione.

606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto a essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in un delle città sede di Corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in prece-

Quinta e ultima parte

Le prime quattro parti del testo sono state pubblicate il 23, il 24, il 27 e il 28 dicembre

denza con esclusione di quelle direttive e semi direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberanti di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603 lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del ministro della Difesa e del ministro della Giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c), del comma 603, hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo.

c) Con decreto del ministro della Giustizia, di concerto con i ministri della Difesa, per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'Economia e delle finanze viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del ministero della Difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603 che transita nei ruoli del ministero della Giustizia con contestuale riduzione del ruolo del ministero della Difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperienza di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento

d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del ministero della Giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 606, lettera b), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requisiti di primo o di secondo grado o funzioni requisiti di legittimità»;

b) l'articolo 11 è abrogato.

609. All'articolo 1, della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;

c) al comma 4, le parole «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

610. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111 decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 607.

611. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a 610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del ministero della Difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del ministero della Giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

La guida

Commi 606-611. Organico della magistratura militare. I magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica (58) transiteranno nel ruolo organico della magistratura ordinaria (elevata a 10.151 unità). Nell'ordine di scelta per il passaggio verrà seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007. Saranno rideterminate, entro il 28 febbraio 2008, le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici (1° luglio 2008). L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari

612 e 613. Somme sequestrate. Viene modificato l'articolo 262 del Codice di procedura penale. Per le somme di denaro sequestrate si prevede, in particolare, che dovranno essere devolute allo Stato se, trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta a impugnazione, non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 2

La guida

Comma 614. Processo telematico.

Le risorse derivanti dalla devoluzione allo Stato di somme sequestrate e non reclamate dopo una sentenza passata in giudicato (come previsto dalle disposizioni dei commi 612 e 613) sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari

615-617. Costi della Pa. Contabilità pubblica.

Dal 2008 si potranno iscrivere direttamente negli stati di previsione dei ministeri solo gli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». Dal 2008 la dotazione di questi fondi è determinata nella misura del 50% dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato

618-623. Costi della Pa. Manutenzione immobili pubblici.

Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, nel 2008, la misura dell'1,5% e, dal 2009, la misura del 3% del valore dell'immobile utilizzato. Si punta a economie di spesa non inferiori a 650 milioni per il 2008, 465 per il 2009 e 475 dal 2010

612. All'articolo 262 del Codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

613. All'articolo 676 del Codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».

614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

615. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideeterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

620. L'agenzia del Demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito Web dell'Agenzia stessa.

621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al ministro dell'Economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'Istat ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

624. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del Cnipa sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e risultati attesi aggiornato annualmente e nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione dello stesso Cnipa. Il piano è approvato con decreto del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali».

625. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

626. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il ministero della Difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il ministero della Difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personale per il

periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del ministero della Difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'agenzia del Demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente dal decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici Istat. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del ministero della Difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'agenzia del Demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;

La guida

Comma 624. Costi della Pa. Cnipa. Il fabbisogno di personale e di risorse economiche del Cnipa (Centro nazionale per l'informatica nella Pa) è determinato sulla base di un piano triennale approvato dal ministero per le Riforme e le innovazioni nella Pa

625. Costi della Pa. Spese degli enti pubblici non territoriali. Viene abrogato il comma 2 dell'articolo 22 del decreto legge 223/06 in materia di riduzione delle spese di funzionamento per enti e organismi pubblici non territoriali

626. Costi della Pa. Spese delle amministrazioni statali. Abrogato il comma 7 dell'articolo 1 della Finanziaria 2006 (legge 266/05) che imponeva alle amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, di non assumere mensilmente impegni per importi superiori a un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base

627-631. Costi della Pa. Alloggi militari. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma delle Forze armate, con la sospensione del servizio di leva, il ministero della Difesa predispone, con criteri di semplificazione e contenimento della spesa, un nuovo programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 2

La guida

Commi 627-631 (segue).**Costi della Pa. Alloggi**

militari. Abrogate le disposizioni che nel 2003 hanno esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni. Gli immobili ritornano alla Difesa per la vendita o l'alienazione

632 e 633. Costi della Pa. Uffici di diretta

collaborazione. Divieto per le amministrazioni prive di un vertice espressione di rappresentanza politica di istituire uffici di diretta collaborazione. Alla scadenza dell'incarico i vertici degli uffici esistenti all'entrata in vigore della Finanziaria decadono e il personale della Pa è riassegnato secondo le procedure ordinarie

634 e 635. Costi della Pa. Razionalizzazione degli enti pubblici.

Con regolamenti emanati entro 180 giorni sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione enti e organismi pubblici statali oltre a strutture pubbliche statali. In primo luogo occorrerà tener presenti questi criteri direttivi: fusione di soggetti che svolgono attività analoghe o complementari; trasformazione in soggetti di diritto privato o soppressione se le funzioni svolte non sono di rilevante interesse pubblico

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del Codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'agenzia del Demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

629. Il ministro della Difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 627, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è sentito il Cocer e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

630. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 629, sono sospese le azioni intese a ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

631. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto legge rimangono nelle disponibilità del ministero della Difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

632. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiun-

to, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».

633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del ministro per l'Attuazione del programma di Governo, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro o i ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti e organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma 1-bis, lette-

ra c), del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle Regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

636. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli

enti soppressi che debbono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

637. Con decreti del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze e con i ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 634.

638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

640. A decorrere dal 1° gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, a eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

642. Con decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il ministro della Pubblica Istruzione, sono

La guida

Commi 634 e 635 (segue).

Costi della Pa.

Razionalizzazione degli enti pubblici.

La trasformazione prevede altri criteri direttivi: fusione, trasformazione o soppressione degli enti che operano in materie devolute alla competenza regionale o degli enti locali; razionalizzazione degli organi di indirizzo con riduzione (almeno del 30%) di quelli collegiali; previsione che lo Stato risponda delle passività degli enti soppressi nei limiti dell'attivo della liquidazione; abrogazione delle disposizioni di finanziamento e trasferimento delle funzioni all'amministrazione competente per materia. Definizione della procedura per il varo dei regolamenti

636-638. Costi della Pa. Razionalizzazione degli enti pubblici.

Soppressione degli enti indicati nell'allegato A (riportato a pagina 192) entro 180 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria. In caso di soppressione destinazione con regolamento delle risorse degli enti soppressi

639-642. Costi della Pa. Razionalizzazione degli enti pubblici.

Irrelevanza fiscale degli atti legati alle trasformazioni. Soppressione della vecchia disciplina dal 1° gennaio 2008. Vincoli di risparmio. Soppressione di convitti nazionali e istituti pubblici di educazione femminile

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 3

La guida

Articolo 3, commi 1 e 2.

Immobili statali. I piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa per gli immobili in uso alle amministrazioni statali per il triennio 2008-2010 saranno finalizzati a conseguire una riduzione complessiva, per il 2008, non inferiore al 10% del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati e riduzioni non inferiori al 7% e al 6% per gli anni successivi. Modalità di determinazione del costo d'uso. Individuazione delle economie di spesa per gli anni 2008, 2009 e 2010

3. Otto per mille.

L'autorizzazione di spesa per la quota statale dell'otto per mille è incrementata di 60 milioni per il 2008

4-11. Cinque per mille.

Rifinanziamento del cinque per mille. Per l'anno finanziario 2008 una quota dell'Irpef netta pari al cinque per mille sarà destinata a sostegno di Onlus, associazioni di promozione sociale, associazioni che senza scopo di lucro operano nei settori previsti dal decreto legislativo 460/1997, enti di ricerca, università ed enti di ricerca sanitaria. I soggetti ammessi al riparto devono predisporre un rendiconto sulla destinazione delle somme ricevute

individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di: fondi da ripartire; contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; pubblico impiego; norme finali

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 204 è sostituito dal seguente: «204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il ministro dell'Economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'agenzia del Demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi»;
- b) il comma 206 è sostituito dal seguente: «206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato»;
- c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

5. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

- a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme a essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme a essi attribuite.

La guida**Commi 4-11 (segue).**

Cinque per mille. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalità di richiesta e gestione dell'operazione di riparto dei fondi. Per l'operazione viene autorizzata una spesa di 380 milioni nel 2009. Nuovi fondi e disposizioni per agevolare la gestione del cinque per mille, in particolare per gli anni finanziari 2006 e 2007

12-18. Società pubbliche.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Finanziaria le amministrazioni statali che controllano direttamente o indirettamente società promuovono iniziative per ridurre i componenti degli organi societari, semplificare la distribuzione di funzioni e cariche, eliminare i gettoni di presenza e limitare i comitati consultivi. Limiti alla possibilità di nominare ai vertici delle Spa amministratori della società che ha un controllo indiretto. Nella fornitura di beni e servizi riferimento ai parametri messi a disposizione da Consip Spa. Esenzione per società quotate, Sogin e Sviluppo Italia. Alle società partecipate, anche in via indiretta, da enti locali, continuano ad applicarsi le norme limitative della Finanziaria 2007. I contratti di consulenza con le «Pa» sono efficaci dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante

7. Con decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Solidarietà sociale, del ministro dell'Università e della ricerca e del ministro della Salute, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 6.

8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.

9. Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del ministero della Solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500mila euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

10. Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «parti sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».

11. Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il ministero della Solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del Codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre compo-

menti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa, motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

16. Le disposizioni dai commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 3

La guida

Commi 19-23. Arbitrato negli appalti pubblici.

Divieto per le pubbliche amministrazioni (ma anche per le società pubbliche e gli enti pubblici economici) di inserire clausole compromissorie nei contratti. Vietata anche la sottoscrizione di compromessi per gli stessi contratti. Di conseguenza, viene sancita la nullità delle clausole compromissorie e dei compromessi sottoscritti, ma anche l'illecito disciplinare e la responsabilità erariale per i responsabili dei procedimenti. Viene disciplinato il periodo transitorio e sono dettate disposizioni per il monitoraggio degli effetti finanziari. In caso di mancato accordo bonario quando gli importi dell'opera pubblica siano cresciuti, la norma fissa le responsabilità per la commissione o il responsabile del procedimento da cui dipende la mancata proposta

24. Riallocazione risorse.

Le risorse non impegnate per la realizzazione di interventi rivolti a tutelare l'ambiente e i beni culturali e, in generale, a promuovere lo sviluppo economico vengono riversate alle casse dello Stato

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre a esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi a oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici e alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi a oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

22. Il presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il ministro delle Infrastrutture e il ministro della Giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni e i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al ministero della Giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento e alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

23. All'articolo 240 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

25. A decorrere dal 1° gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il ministro dell'Economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

26. La destinazione finale degli impianti

sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000.

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempienze anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

35. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cen-

La guida

Commi 25 e 26. Olimpiadi invernali di Torino. Un commissario liquidatore viene nominato per lo svolgimento, entro tre anni, delle attività residue dell'Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006. Viene anche disciplinata la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie

27-32. Limiti alla partecipazione pubblica.

Per tutelare concorrenza e mercato le pubbliche amministrazioni non possono costituire società per produrre beni e servizi non strettamente necessarie per perseguire le proprie finalità istituzionali. Né possono assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in queste società. Le eccezioni al principio vanno motivate e il mantenimento o la creazione di partecipate comporta la rideterminazione delle piante organiche

33-35. Investimenti e trasferimenti alle imprese.

I commi 33 e 34 provvedono alla riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese. Il comma 35 proroga al 31 dicembre 2008 la scadenza per completare le iniziative finanziate in ambito di programmazione negoziata non ancora completate

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 3

La guida

Commi 36-39. Spese in conto capitale. È ridotto da sette a tre anni il termine di perenzione dei residui passivi di conto capitale. Inoltre, vengono promosse azioni di ricognizione dei residui passivi esistenti e per la loro valutazione periodica. Un decreto del ministro dell'Economia determinerà l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare e i conseguenti stanziamenti da iscrivere

40-42. Prelevamenti in Tesoreria. Gli enti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato non possono effettuare prelevamenti superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente, aumentato del due per cento. Dalla disposizione vengono esclusi un ampio numero di enti elencati dal comma 40. Inoltre, quelli per i quali l'obbligo esiste possono comunque (comma 41) chiedere al ministero dell'Economia l'autorizzazione a derogare ai vincoli sui prelievi. Le eccedenze di spesa vanno riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa comporta che nell'anno successivo le spese sono limitate a quelle previste per legge o derivanti da contratti perfezionati o a spese indifferibili

to degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

36. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

37. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 38, si provvede all'analisi e alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

38. Per le finalità di cui al comma 37, il ministro dell'Economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.

39. Con decreto del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del ministro dell'Economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (Icram), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (Infs), le autorità portuali, il ministero dell'Economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e i conti accessi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi a interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

41. I soggetti interessati possono richiedere al ministero dell'Economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta ecce-

zione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del ministro dell'Economia e delle finanze.

43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi a oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesi-

mo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

La guida

Commi 43-53. Stipendi nella Pa. La nuova normativa parte dall'abrogazione dei precedenti limiti ai compensi fissati dalla Finanziaria 2007. Nel maxi emendamento governativo sono state in gran parte ripristinate le disposizioni varate dal Senato e modificate dalla commissione Bilancio della Camera dei Deputati. Sono così state eliminate le disposizioni che attribuivano carattere transitorio al tetto (pari al trattamento economico del Primo presidente della Corte di cassazione) posto al «trattamento economico onnicomprensivo» di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con alcune amministrazioni pubbliche. Il tetto viene disciplinato dal comma 44, che prevede eccezioni e obblighi di rientro nei casi in cui i tetti siano stati superati, nonché le forme di controllo. La regola riguarda pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società a capitale totalmente o prevalentemente pubblico non quotate (e controllate). Per Banca d'Italia e autorità indipendenti il tetto raddoppia: il trattamento economico non potrà superare il doppio di quello del primo presidente della Cassazione

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 3

La guida

Commi 43-53 (segue).

Stipendi nella Pa. Il tetto agli stipendi non si applica ai contratti di natura privatistica in corso al 28 settembre 2007. Si applica invece a tutti i nuovi contratti e a quelli che vengono rinnovati. Ai contratti di diritto privato e ai nuovi contratti (o a quelli rinnovati) si applicano le disposizioni su pubblicità e trasparenza previste dal comma 44. Le retribuzioni dei dirigenti e conduttori Rai devono essere rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il tetto agli stipendi della Pa si applica anche ai compensi per gli amministratori delle società partecipate dall'Economia. L'applicazione delle nuove disposizioni sarà oggetto di una relazione del presidente del Consiglio dei ministri e della verifica della Corte dei conti

54-58. Costi della Pa. Consulenze e incarichi esterni.

Le pubbliche amministrazioni che si avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza per i quali è previsto un compenso devono pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti d'incarico, la ragione e le somme erogate. L'affidamento di studi, ricerche o consulenze, da parte degli Enti locali, avviene solo sul programma approvato dal consiglio

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo di emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato a ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la Rai radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

51. Il primo, secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45.

52. Il presidente del Consiglio dei mini-

stri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.

53. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito Web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo del-

la Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

58. Dalla data di emanazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165 del 2001, in uno degli uffici del ministero presso cui presta servizio. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

60. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,

salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, ed all'articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».

61. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1° ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

63. Per il triennio 2008-2010, il presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 61 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello

La guida

Commi 54-58 (segue). Costi della Pa. Consulenze e altri incarichi. Soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferiti a personale che appartiene a speciali uffici o strutture istituiti presso le amministrazioni dello Stato. Con decreto del presidente del Consiglio, da emanare entro il 30 giugno 2008, devono essere individuati gli uffici e le strutture in cui sussistono i contratti di consulenza

59. Costi della Pa. Assicurazione. Sono nulli i contratti di assicurazione dell'ente pubblico che assicura i propri amministratori per rischi connessi con la carica ricoperta, danni allo Stato e responsabilità contabile. I contratti in corso cessano al 30 giugno 2008. In caso di violazione, l'amministratore rimborsa un importo pari a dieci volte l'ammontare dei premi

60-65. Costi della Pa. Corte dei conti. Nella relazione annuale al Parlamento della Corte dei Conti sugli esiti del controllo successivo si dà conto anche dell'attività svolta dalle sezioni regionali di controllo. Eliminata la possibilità per le Regioni di integrare le sezioni regionali della Corte dei conti con due nuovi componenti. I componenti già nominati al 1° ottobre 2007 restano in carica sino a fine mandato. Si prepara la riorganizzazione degli uffici e dei servizi della Corte dei conti

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 3

La guida

Commi 60-65 (segue).**Costi della Pa. Corte dei conti.**

L'amministrazione che non vuole adeguarsi ai rilievi anti-spesa della Corte dei conti deve motivare per iscritto le proprie ragioni entro 30 giorni. La Corte dei conti, nel definire i programmi e i criteri del controllo di gestione, deve tener conto anche delle relazioni degli organi con funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni o enti pubblici

66. Costi della Pa.**Personale non contrattualizzato.**

Limitato al 2007 (non opera nel 2008, come invece aveva previsto la Finanziaria 2007) il taglio del 30% degli adeguamenti automatici per le retribuzioni di dipendenti pubblici non contrattualizzati

67-74. Costi della Pa.**Valutazione della spesa.**

Il ministro dell'Economia, entro il 31 gennaio, aggiorna il programma di analisi sulla spesa delle amministrazioni centrali. Entro il 15 giugno, ogni ministro trasmette alle Camere una relazione sullo stato della spesa e sull'efficacia nell'allocazione delle risorse. Entro gennaio, il comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico indica alle amministrazioni le linee guida per la valutazione

svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

64. A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alla presidenza delle Camere, alla presidenza del Consiglio dei ministri ed alla presidenza della Corte dei conti.

65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

66. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

67. Il ministro dell'Economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica Amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale

e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e per programmi.

69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico, nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal ministro per l'Attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tec-

nico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica con il Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del ministero dell'Economia e delle finanze e con il Dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

70. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 38 e da 634 a 642 dell'articolo 2 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 68, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

72. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il Programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il Programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (Istat) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), appositi standard per il rispetto dei principi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'Istat e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

La guida

**Commi 67-74 (segue).
Costi della Pa.**

Valutazione della spesa. La Corte dei conti esprime, nel rendiconto generale dello Stato, valutazioni che tengono conto delle previsioni al comma 68 e quindi delle missioni e delle priorità delle singole amministrazioni. Il Governo promuove, in sede di conferenza unificata, intese per scambi di informazioni sui flussi finanziari tra amministrazioni, così da monitorare gli andamenti di spesa ed evitare duplicazioni. Il Programma statistico nazionale deve comprendere una sezione dedicata alle statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche, per raccogliere dati e monitorare la spesa. L'Istituto nazionale di statistica (Istat) emana una circolare per coordinare l'informazione statistica nelle Pa e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo online di informazioni statistiche e finanziarie, anche con riferimento ai dati indicati dal comma 68. Per unificare i metodi Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica definisce, in collaborazione con il Cnipa, appositi standard per il sistema informativo, la raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e l'accesso differenziato in base alle competenze di ciascuna amministrazione

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 3

La guida

Commi 67-74 (segue).**Costi della Pa.****Valutazione della spesa.**

Amministrazioni, enti e organismi pubblici devono trasmettere i dati richiesti per le rilevazioni del programma statistico nazionale. Il Consiglio dei ministri definisce la tipologia di dati la cui mancata fornitura costituisce violazione dell'obbligo

75. Destinazione del patteggiamento Bpi. La sanzione pagata da Banca Popolare italiana nel processo sulla scalata a Banca Antonveneta (94 milioni) confluisce nel «Fondo per interventi strutturali di politica economica»

76-79. Lavoro flessibile nella pubblica amministrazione. Ridotto l'ambito di applicazione dei contratti flessibili. Incarichi esterni solo a soggetti di comprovata professionalità (specializzazione universitaria) con eccezione per organismi di controllo, di valutazione e di monitoraggio di investimenti. Cambiano i contratti flessibili per il personale: tempo determinato solo per esigenze stagionali (o maternità), non rinnovabile con altra tipologia, non derogabili dai contratti collettivi. Il Consiglio dei ministri sorveglia sull'utilizzo dei lavoratori socialmente utili

74. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei ministri. Su proposta del presidente dell'Istat, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».

75. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella «Gazzetta Ufficiale».

76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Articolo 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal Codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte a esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il

lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali e alla preposizione a organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga a ogni diversa disposizione, a assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico e al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

La guida

Commi 76-79 (segue).

Lavoro flessibile nella pubblica amministrazione.

La violazione delle norme sul lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni non implica la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ma comporta il divieto di assunzione, per le amministrazioni in mora, per il triennio successivo alla violazione. Regole che non si applicano però agli uffici di diretta collaborazione del ministro, agli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, ai contratti di incarichi dirigenziali, consultivi e di controllo. Deroche anche per il parco nazionale della Maddalena, che potrà assumere 150 lavoratori flessibili per due anni, rinnovabili; deroghe infine per gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità e con meno di 15 dipendenti, per la sostituzione di personale con diritto alla conservazione del posto. Fa eccezione alla norma anche il personale medico infermieristico e di supporto «infungibile» per casi urgenti e indifferibili nel mantenimento dei livelli essenziali di assistenza. Possibilità di avvalersi di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività con oneri finanziati dall'Unione europea e dal Fondo per le aree sottoutilizzate

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 3

La guida

Comma 80. Stop al tempo determinato.

Giro di vite sulla possibilità per le amministrazioni dello Stato, le agenzie e altri enti di stipulare rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile: lecito solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta, per questo, nel 2003

81-83. Limiti allo straordinario.

Contenimento della spesa per il lavoro straordinario, da ridurre entro il limite del 90% delle risorse destinategli nel 2007 e pagabile comunque solo se rilevato attraverso sistemi di controllo automatico

84. Polizia, Forze armate e Vigili del fuoco.

Le esigenze di servizio non fronteggiabili con le risorse per lo straordinario, si pagano utilizzando i fondi per l'incentivazione del personale. Sono fatte salve le risorse per le funzioni svolte per la tutela dell'ordine pubblico

85. Personale della sanità.

Per il personale di ruolo del Servizio sanitario nazionale valgono le regole di orario previste nei contratti nazionali

86-88. Derghe al turno over.

Le deroghe della Finanziaria 2007 sono da effettuarsi entro maggio. Le graduatorie dei concorsi valgono tre anni. Derghe alle amministrazioni che stabilizzano i rapporti

80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle a ordinamento autonomo e la presidenza del Consiglio dei ministri, prevedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia a ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali e indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.

85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

88. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati a effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale provenien-

te dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguente-

mente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquennio.

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

La guida

Comma 89. Forze dell'ordine. Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria e Forestale sono autorizzati ad assumere in deroga, entro limiti di spesa: 50 milioni per il 2008, 120 per il 2009 e 140 dal 2010

90-92. Stabilizzazione dei precari. Le amministrazioni dello Stato possono ammettere alle procedure di stabilizzazione anche personale a tempo determinato già in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, in virtù di contratti stipulati prima del 28 settembre 2007. Nelle more delle procedure di stabilizzazione, le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale precario

93. Carabinieri. Il personale dell'Arma stabilizzato è in soprannumero rispetto all'organico

94. Calendario della stabilizzazione. Le pubbliche amministrazioni redigono entro il 30 aprile i piani per la stabilizzazione di personale non dirigenziale

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 3

La guida

Commi 95-97. Personale della Pa.

Le amministrazioni statali, le agenzie e le amministrazioni regionali e locali possono continuare a utilizzare personale assunto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dalla Finanziaria 2007. Con Dpcm da adottare entro marzo 2008 vanno individuati i requisiti e le modalità di valutazione per l'assimilazione del personale precario ai collaboratori ai fini della stabilizzazione. Nuovi Fondi per la stabilizzazione

98. Forze di polizia.

Indicazione dei criteri di priorità per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia

99. Apat.

L'Apat, agenzia per la protezione dell'ambiente e i servizi tecnici, può continuare a utilizzare fino al 31 dicembre 2008 il personale in servizio con contratto di collaborazione o a tempo determinato in servizio al 28 settembre 2007

100. Formazione e lavoro.

Proroga al 31 dicembre 2008 dei Cfl non convertiti

101. Part time.

Trasformazione dei contratti nel rispetto delle regole generali sulle assunzioni, con precedenza ai titolari di contratti part time

102-105. Ulteriori assunzioni.

Limiti, con deroghe, alle assunzioni a partire dal 2010-2011

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

96. Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, e ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in ferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.

99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (Apat), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

102. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

103. Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente a una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del ministero dell'Economia e delle finan-

ze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 e a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

107. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il ministero per i Beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il ministero per i Beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'ar-

te, archivisti, bibliotecari e amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

109. La definizione della pianta organica del ministero per i Beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

111. Il ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, e il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto legge 28 di-

La guida

Comma 106. Concorsi nella Pa. Nel 2008 i bandi per assunzioni a tempo indeterminato possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20% per personale non dirigenziale con tre anni di lavoro a tempo determinato e il riconoscimento di un punteggio per l'attività svolta come collaboratori

107-110. Risorse ministero dei Beni culturali. Il ministero può assumere 400 assistenti per incrementare la fruizione dei luoghi di cultura. Rafforzamento con 100 assunzioni delle strutture di tutela del paesaggio e dei beni artistici. Ridefinizione della pianta organica del ministero. Copertura con taglio di risorse destinate in origine a situazioni urgenti e altri progetti nel settore dei beni culturali

111. Risorse ministero Politiche agricole. Possibilità di utilizzare risorse (due milioni) del Fondo per le crisi di mercato per assicurare la gestione delle aree naturali protette

112. Personale comandato. Per il 2008 il personale di Poste Spa e dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato comandato presso altri uffici della Pa e già prorogato per il 2007 può essere inquadrato nelle amministrazioni di destinazione nei limiti dei posti in servizio

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 3

La guida

Comma 113. Personale per l'ambiente. Facoltà dal 1° gennaio 2008 per Regioni ed enti locali, sottoposti al patto di stabilità interno, nonché per le Agenzie Regionali per l'Ambiente (Arpa), di procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso di requisiti previsti dalla Finanziaria 2007, selezionato dal ministero dell'Ambiente

114. Esperti del ministero Affari esteri. Con decreto del ministro, fino al 30 aprile 2008, è possibile inviare esperti esterni in missione temporanea presso ambasciate e consolati

115. Spesa sanitaria. Per gli enti del Ssn diventa tassativa, anziché facoltativa, la verifica della possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in lavoro dipendente a tempo indeterminato. Nelle procedure di reclutamento della dirigenza il servizio prestato con rapporto a tempo determinato, collaborazione, o altre forme flessibili è valutato ai fini del punteggio

116-118. Assunzioni alle Camere di commercio. Limiti alle assunzioni a tempo indeterminato per il biennio 2008-2009. Estensione parziale a Unioncamere

cembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (Arpa), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzati per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PonAtas) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

114. Con decreto del ministro degli Affari esteri, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze e con il ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti

che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il ministero degli Affari esteri.

115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

116. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

117. L'indice di equilibrio economico-fi-

nanziario indicato al comma 116 è determinato secondo le modalità e i criteri di cui al decreto del ministro delle Attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 59 dell'11 marzo 2006.

118. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera a).

119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il ministero della Giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino a un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del ministero della Giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e».

123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il ministero dell'Economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

La guida

Comma 119. Istituti penitenziari. Immissione in servizio di personale per l'area del Piemonte

120 e 121. Assunzioni enti locali. Assunzioni negli enti locali sottoposti al patto di stabilità e condizioni per derogare ai tagli di spesa. Va assicurato che: l'ente abbia rispettato il patto nell'ultimo triennio; la spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro per l'accertamento del dissesto strutturale; il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello per gli enti in dissesto. Per gli enti non sottoposti al patto le deroghe alla riduzione di spesa devono assicurare che il volume della spesa non sia superiore al parametro valido per l'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario ridotto del 15% e che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione non superi quello determinato per gli enti in dissesto, ridotto del 20 per cento

122. Tabacchi. Limiti al triennio di esperimento per nuove rivendite

123. Collocamento obbligatorio. Regole su terrorismo e mafia estese agli infortuni sul lavoro

124-127. Mobilità dei dipendenti pubblici. Autorizzati accordi di mobilità per la ricollocazione del personale della Pa

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 3

La guida

Commi 124-127 (segue).**Mobilità dei dipendenti**

pubblici. Contenuto degli accordi sui trasferimenti.

Estensione dell'utilizzo dello strumento dei trasferimenti di marescialli di Esercito, Marina e Aeronautica al personale delle forze di polizia.

Possibilità di disporre la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato inidoneo all'insegnamento.

Iscrizione di questo personale in un ruolo a esaurimento e definizione di percorsi formativi di formazione

128. Amministrazione della Giustizia.

Autorizzazione al ministero della Giustizia a coprire per il triennio 2008-2010 i posti vacanti con il ricorso alle procedure di mobilità. Possibilità di coprire i posti vacanti mediante personale di altre amministrazioni

129 e 130. Banca dati sulla mobilità. Istituzione alla presidenza del Consiglio della banca dati informatizzata per l'incontro fra domanda e offerta di mobilità nella pubblica amministrazione

131-137. Contratti del pubblico impiego.

Incremento delle risorse messe a disposizione per il contratto del comparto della scuola. Ulteriori risorse per la valorizzazione della carriera professionale dei docenti

125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della Pubblica Istruzione, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il ministero della Giustizia è autorizzato a copri-

re, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

129. Presso la presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del com-

parto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi,

per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

141. Le somme indicate ai commi 131, 132,

La guida

Commi 131-137 (*segue*).

Contratti del pubblico impiego. Aumento delle risorse per i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico. Nuovi stanziamenti per il personale di Forze armate e Corpi di polizia. Aumento degli stanziamenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esclusione parziale della rilevanza ai fini del patto di stabilità di maggiori oneri per il personale di regioni ed enti locali

138. Segretari comunali.

Destinazione nell'ambito del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali di 5 milioni dal 2008, con finalità perequative, a enti locali non sottoposti al Patto di stabilità per recepire i principi generali dell'intesa per il rinnovo del contratto. Per enti locali sottoposti al Patto di stabilità definizione di misure, in sede contrattuale, che prevedono l'utilizzo di risorse derivanti dalla razionalizzazione del sistema retributivo

139. Spesa sanitaria.

Incremento dei fondi per la spesa sanitaria per il 2008 e il 2009

140. Fondi per la Pa.

Collocazione a carico del bilancio dello Stato di oneri destinati ad amministrazioni pubbliche non statali relativi al biennio 2006-2007

LA FINANZIARIA - ARTICOLO 3

La guida

Comma 141. Fondi per la Pa e bilancio statale. Le somme stanziare per gli aumenti retributivi per il biennio 2006-2007 per il personale delle amministrazioni statali contrattualizzato e in regime di diritto pubblico costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale. Le somme sono da ritenere comprensive di oneri contributivi e Irap

142. Contrattazione delle amministrazioni.

Allineamento del limite massimo di crescita retributiva del personale delle amministrazioni non statali ai criteri per il personale delle amministrazioni statali

143-146. Risorse per la contrattazione.

Definizione delle risorse per la contrattazione per i rinnovi contrattuali 2008 e 2009 del personale

147. Personale della scuola.

In sede di rinnovo contrattuale della scuola per il biennio 2008-2009 sarà esaminata la posizione del personale Ata trasferito dallo Stato

148-150.

Amministrazione dell'Interno.

Nuovi stanziamenti per il personale ministeriale e prefettizio

133, 134, 135 e 140 comprensive degli oneri contributivi e dell'Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il ministero dell'Economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'Irap di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il ministero dell'Economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124.

148. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa

recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.

152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

154. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

155. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli

effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008 e di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

158. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 557, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come ridefinito dalla tabella D allegata alla presente legge.

160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

164. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

La guida

Commi 151-156. Tabelle e allegati. Indicazione in Tabella C delle dotazioni da iscrivere in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria. Indicazione in Tabella D degli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra spese di conto capitale. Riduzione di autorizzazioni di spesa per le leggi indicate in Tabella E. Indicazione in Tabella F degli importi da iscrivere in bilancio per spese a carattere pluriennale e degli impegni di spesa che può assumere la pubblica amministrazione. Indicazione nell'allegato 1 delle misure correttive di effetti finanziari delle leggi di spesa

157. Politica economica. Riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica

158. Aree sottoutilizzate. Riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate

159. Scuola Jean Monnet. Utilizzo di disponibilità del Fondo di rotazione per le politiche comunitarie a copertura dello stanziamento dell'articolo 2, comma 557

160. Cnel. Riduzione fondi del Cnel

161-164. Disposizioni finali. Copertura delle spese ed entrata in vigore al 1° gennaio 2008

5 - Fine

LA FINANZIARIA - GLI ALLEGATI

Tabella 1 - Articolo 1, comma 296

(vedi scheda pag. 58)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO							
	Perdita accisa ex articolo 3, comma 12-bis, legge 549/95	Trasferimenti ex articolo 8, Dlgs 422/97	Risorse ex articolo 1, comma 58, legge 311/2004	Contratti autoferrotranvieri I rinnovo *	Contratti autoferrotranvieri II rinnovo **	Contratti autoferrotranvieri III rinnovo ***	Totale
Piemonte	23.776.200,00	18.439.803,07	41.840.829,28	12.699.212,00	13.769.413,00	13.629.016,00	124.154.473,35
Lombardia	44.581.650,00	136.789.000,24	43.860.872,77	28.479.956,00	29.767.188,00	30.590.200,00	314.068.867,01
Liguria	7.298.100,00	2.624.859,91	30.603.927,10	7.217.230,00	7.265.861,00	7.672.900,00	62.682.878,01
Veneto	27.761.850,00	4.014.128,98	54.330.121,06	10.817.906,00	11.098.344,00	11.456.500,00	119.478.850,04
Emilia R.	27.259.500,00	33.845.712,37	32.293.258,33	10.498.799,00	10.192.838,00	10.669.600,00	124.759.707,70
Toscana	21.450.600,00	9.005.168,44	40.379.180,95	9.576.403,00	9.441.173,00	10.089.500,00	99.942.025,39
Marche	9.751.200,00	0,00	3.671.418,87	2.817.990,00	2.545.237,00	2.670.900,00	21.456.745,87
Abruzzo	7.828.500,00	27.248.491,95	133.968,90	3.932.485,00	4.091.643,00	4.302.800,00	47.537.888,85
Umbria	5.013.300,00	11.690.744,32	10.284.148,95	2.327.422,00	2.319.336,00	2.398.360,00	34.033.311,27
Lazio	27.325.800,00	55.943.353,72	18.524.610,85	30.494.621,00	29.489.526,00	30.439.100,00	192.217.011,57
Campania	20.422.950,00	147.650.605,29	21.970.193,88	21.678.678,00	21.649.175,00	22.852.400,00	256.224.002,17
Molise	1.864.050,00	0,00	0,00	765.223,00	697.750,00	757.800,00	4.084.823,00
Puglia	19.461.600,00	163.612.738,66	25.148.661,48	9.020.743,00	9.722.064,00	9.315.300,00	236.291.107,14
Basilicata	3.060.000,00	18.837.991,34	6.953.128,12	2.098.807,00	2.027.175,00	2.167.200,00	35.144.301,46
Calabria	8.134.500,00	40.831.824,85	12.578.679,48	4.989.827,00	4.680.981,00	5.048.600,00	76.264.412,33
Totale	254.989.800,00	670.534.423,14	342.583.000,02	157.415.302,00	158.757.704,00	164.060.176,00	1.748.340.405,16

Nota: (*) ex articolo 23, Dl 355/2003, convertito, con modificazioni, dalla legge 47/2004; (**) ex articolo 1, comma 2, Dl 16/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 58/2005; (***) ex articolo 1, comma 1230, dalla legge 296/2006

Tabella 2 - Articolo 2, comma 144 (scheda pag. 99) Tabella 3 - Articolo 2, comma 145 (scheda pag. 99)

Fonte	Coeff.	Fonte	Tariffa (1)
1 Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW	1,00	1 Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30
1-bis Eolica offshore	1,10	2 Solare **	**
2 Solare **	**	3 Geotermica	20
3 Geotermica	0,90	4 Moto ondoso e maremotrice	34
4 Moto ondoso e maremotrice	1,80	5 Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
5 Idraulica	1,00	6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	22
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,10	7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*	7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *	*	8 Gas di scarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	18
8 Gas di scarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80		

* È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotto agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. ** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. (1) € cent/kWh

Tabella 4 - Articolo 2, comma 343*(vedi scheda pag. 125)*

Regione	Tratta	Regione	Tratta
Lombardia	Voghera-Varzi	Lazio	Roma - Pagliano - Fuggi
Liguria	Ospedaletti - Sanremo	Lazio	Capranica - Civitavecchia
Emilia Romagna	Rimini - Novafeltria	Puglia	Gioia del Colle - Palagianò
Veneto	Treviso - Ostiglia	Calabria	Lagonegro - Castrovillari
Marche	Fermo - Amandola	Sicilia	Valle dell'Anapo
Umbria	Spoletto - Norcia	Sardegna	San Gavino - Montevecchio

Elenco n. 1 - Articolo 2, comma 615*(vedi scheda pag. 164)***Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate****2. Ministero dell'Economia e delle finanze**

- Regio decreto 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739
- Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, articolo 1
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, articolo 3
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, articolo 44
- Legge 1 dicembre 1986, n. 831, articolo 8
- Legge 23 dicembre 1986, n. 898, articolo 3, comma 7
- Legge 25 febbraio 1992, n. 215
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 4, comma 10-quinquies
- Legge 13 luglio 1999, n. 226, articolo 8, comma 8-bis
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, comma 2
- Legge 6 marzo 2001, n. 64, articolo 11, comma 1, lettera c)
- Legge 23 novembre 2001, n. 410, articolo 4
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 49, comma 2
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 27, comma 4
- Decreto legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, articolo 10, comma 35
- Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 166
- Legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 84
- Decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81

3. Ministero dello Sviluppo economico

- Legge 15 giugno 1984, n. 246, articolo 5
- Legge 10 marzo 1986, n. 61, articolo 4

- Legge 5 marzo 1990, n. 46, articolo 8
- Legge 31 gennaio 1992, n. 59, articolo 20
- Decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, articolo 4, comma 7
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47
- Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, articolo 14
- Legge 12 dicembre 2002, n. 273, articolo 32
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 86, comma 3, e articolo 60, comma 3
- Legge 23 agosto 2004, n. 239, articolo 1, comma 110
- Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, articolo 337

4. Ministero del Lavoro e della previdenza sociale

- Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 16

5. Ministero della Giustizia

- Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, articolo 2
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, articolo 126

8. Ministero dell'Interno

- Legge 27 ottobre 1973, n. 628, articolo 3
- Legge 15 novembre 1973, n. 734, articoli 6 e 8
- Legge 7 agosto 1990, n. 232, articolo 18
- Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 101, comma 4
- Decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2
- Decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, articolo 3, comma 2
- Legge 16 giugno 1998, n. 191, articolo 2, comma 32
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 27, commi 1 e 2
- Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11

LA FINANZIARIA – GLI ALLEGATI

Elenco n. 1 - Articolo 2, comma 615

9. Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

- Decreto legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, articolo 9, comma 2
- Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 26, comma 5
- Legge 30 aprile 1999, n. 136, articolo 27, comma 1
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 114, comma 1

11. Ministero delle Comunicazioni

- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3, articolo 41
- Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, articolo 6

12. Ministero della Difesa

- Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articolo 12, commi 4, 6 e 7
- Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articolo 21
- Decreto legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, articolo 9, comma 2
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 43, comma 16

13. Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali

- Legge 23 dicembre 1993, n. 559, articolo 17, comma 3
- Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, articolo 4, commi 5, 7 e 8; decreto del ministro delle Risorse agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 1997, n. 31492, articoli 1 e 2
- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 59, comma 2
- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, articolo 93, comma 8

14. Ministero per i Beni e le attività culturali

- Legge 30 marzo 1965, n. 340, articolo 2
- Legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, comma 83
- Legge 8 ottobre 1997, n. 352, articolo 2, comma 8
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, articolo 4, comma 3
- Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 110

15. Ministero della Salute

- Legge 29 dicembre 1990, n. 407, articolo 5, comma 12
- Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, articolo 11, e decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, articolo 10
- Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, articolo 8, comma 3
- Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, articolo 5, comma 2, lettera a)
- Legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 92, comma 5
- Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, articolo 18, comma 3

16. Ministero dei Trasporti

- Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, articoli 21, 37 e 44
- Decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, articolo 5, e decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, articolo 14
- Legge 6 giugno 1974, n. 298, articolo 63
- Legge 20 dicembre 1974, n. 684, articolo 13
- Legge 14 giugno 1989, n. 234, articolo 24
- Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 101 e 208
- Legge 6 febbraio 1996, n. 52, articolo 47
- Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, articolo 5
- Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, articolo 63

Allegato A - Articolo 2, comma 636

(vedi scheda pag. 167)

- Unione italiana di tiro a segno (Uits) – Istituita con Regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143
- Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (Unuci) – Istituita con Regio decreto legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261
- Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (Eipli) – Istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005
- Ente irriguo umbro-toscano – Istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048
- Unione accademica nazionale (Uan) – Istituita con Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895
- Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» – Istituita con Regio decreto legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2554
- Opera nazionale per i figli degli aviatori (Onfa) – Istituita con Regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585
- Ente opere laiche palatine pugliesi – Istituito con Regio decreto legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000
- Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III»
- Pio istituto elemosiniere
- Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani – Unità tecnica e operativa – Istituiti con legge 21 marzo 2001, n. 84, agli articoli 1 e 2